



Bruxelles, 28.2.2017  
COM(2017) 119 final

2017/0049 (NLE)

Proposta di

## **DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in occasione della sessantesima sessione della commissione Stupefacenti sull'aggiunta di sostanze all'elenco nella tabella I della convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope**

## RELAZIONE

### 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

#### • **Motivi e obiettivi della proposta**

La commissione Stupefacenti (CND) aggiorna periodicamente l'elenco delle sostanze che figurano nell'allegato della Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope del 1988 (di seguito: "la convenzione delle Nazioni Unite del 1988") sulla base delle raccomandazioni del Consiglio internazionale per il controllo dei narcotici (INCB).

L'UE è parte della convenzione delle Nazioni Unite del 1988 per le questioni che sono trattate all'articolo 12 della convenzione<sup>1</sup>. Tale articolo riguarda le sostanze che sono frequentemente utilizzate per la fabbricazione illecita di narcotici e sostanze psicotrope (di seguito: "precursori di droghe").

La CND è una commissione del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite (ECOSOC) e le sue funzioni e i suoi poteri sono tra l'altro definiti nella convenzione delle Nazioni Unite del 1988. Essa è costituita da 53 Stati membri delle Nazioni Unite eletti dall'ECOSOC. Attualmente 12 Stati membri dell'UE sono membri della CND con diritto di voto<sup>2</sup>. L'Unione ha lo status di osservatore in seno alla CND.

Il 1° febbraio 2017 l'INCB ha raccomandato di aggiungere le due sostanze 4-anilino-N-fenetilpiperidina (ANPP) e N-fenetil-4-piperidinone (NPP) alla tabella I della convenzione delle Nazioni Unite del 1988.

Le modifiche alle tabelle della convenzione delle Nazioni Unite del 1988 hanno ripercussioni dirette sull'ambito di applicazione del diritto dell'Unione nel settore del controllo dei precursori di droghe, in quanto le sostanze aggiunte a dette tabelle devono essere incorporate nel diritto dell'Unione<sup>3</sup>. A tal fine è stato conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati.

In preparazione della CND convocata per decidere sull'inclusione delle sostanze, è necessario che gli Stati membri adottino una posizione comune in seno al Consiglio. Tale posizione, considerati i limiti che caratterizzano lo status di osservatore di cui gode l'Unione, deve essere espressa dagli Stati membri che sono attualmente membri della CND, i quali agiscono congiuntamente nell'interesse dell'Unione nell'ambito della CND. L'Unione, che ha soltanto status di osservatore in seno alla CND, non voterà in tale consesso.

A tal fine, la Commissione propone una posizione che deve essere adottata, a nome dell'Unione europea, in occasione della sessantesima sessione della CND che si terrà a Vienna dal 13 al 17 marzo 2017 sull'inclusione di sostanze ai sensi della convenzione delle Nazioni Unite del 1988.

---

<sup>1</sup> Decisione del Consiglio del 22 ottobre 1990 relativa alla conclusione, a nome della Comunità economica europea, della convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope del 1988.

<sup>2</sup> Austria, Belgio, Croazia, Repubblica ceca, Francia, Germania, Ungheria, Italia, Paesi Bassi, Slovacchia, Spagna, Regno Unito.

<sup>3</sup> Regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunità e i paesi terzi (GU L 22 del 26.1.2005, pag. 1) e regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, relativo ai precursori di droghe (GU L 47 del 18.2.2004, pag. 1).

## **2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ**

### **• Base giuridica**

La base giuridica della presente proposta è l'articolo 207, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

L'inclusione di precursori di droghe al fine di controllare il commercio di tali sostanze è una questione che riguarda la politica commerciale comune e l'articolo 207, paragrafo 3, del TFUE dispone che qualora si debbano negoziare e concludere accordi con uno o più paesi terzi, si applica l'articolo 218, fatte salve le disposizioni particolari dell'articolo 207.

L'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE si applica indipendentemente dal fatto che l'Unione sia membro dell'organo o parte dell'accordo in questione. La CND è "un organo istituito da un accordo" ai sensi di tale articolo, dato che si tratta di un organo al quale sono affidati compiti specifici nell'ambito della convenzione delle Nazioni Unite del 1988.

Le decisioni di inclusione della CND sono "atti che hanno effetti giuridici", ai sensi dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE. Secondo la convenzione delle Nazioni Unite del 1988, le decisioni della CND diventano vincolanti, a meno che una parte non abbia presentato la decisione di riesame all'ECOSOC entro il termine applicabile<sup>4</sup>. Le decisioni dell'ECOSOC in materia sono definitive.

### **• Sussidiarietà**

Non pertinente.

### **• Proporzionalità**

La proposta è proporzionata e non va oltre quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi, in quanto tratta nuovi precursori di droghe che suscitano preoccupazioni per l'Unione.

### **• Scelta dell'atto giuridico**

In conformità dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE occorre una decisione del Consiglio al fine di stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo internazionale.

---

<sup>4</sup> Articolo 12, paragrafo 7, della convenzione delle Nazioni Unite del 1988.

Proposta di

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in occasione della sessantesima sessione della commissione Stupefacenti sull'aggiunta di sostanze all'elenco nella tabella I della convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- 1) La convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope del 1988 (di seguito: "la convenzione") è stata conclusa dall'Unione con la decisione 90/611/CEE del Consiglio<sup>5</sup> ed è entrata in vigore l'11 novembre 1990.
- 2) Ai sensi dell'articolo 12, paragrafi da 2 a 7, della convenzione, possono essere aggiunte sostanze alle tabelle della convenzione in cui sono elencati i precursori di droghe.
- 3) La commissione Stupefacenti dovrebbe, nel corso della sua sessantesima sessione che si terrà a Vienna dal 13 al 17 marzo 2017, decidere in merito all'aggiunta di due nuove sostanze alla tabella I della convenzione.
- 4) L'Unione ha lo status di osservatore in seno alla commissione Stupefacenti, di cui fanno parte attualmente 12 Stati membri dell'Unione dotati di diritto di voto. Poiché le decisioni sull'aggiunta di nuove sostanze alla tabella I della convenzione rientrano nella competenza esclusiva dell'Unione, occorre che il Consiglio autorizzi gli Stati membri a esprimere la posizione dell'Unione sull'aggiunta di sostanze all'elenco nella tabella I della convenzione.
- 5) Secondo la valutazione del Consiglio internazionale per il controllo dei narcotici, le due sostanze 4-anilino-N-fenetilpiperidina (ANPP) e N-fenetil-4-piperidinone (NPP) sono frequentemente utilizzate nella fabbricazione illecita di fentanil e si prestano perfettamente alla fabbricazione illecita di fentanil e di una serie di analoghi del fentanil, che sono oppiacei sintetici molto potenti. Vi sono prove che il volume e la portata della fabbricazione illecita di fentanil e di analoghi del fentanil provochino gravi problemi sociali o di salute pubblica, il che giustifica il collocamento delle sostanze in questione sotto il controllo internazionale.
- 6) Di conseguenza il 1° febbraio 2017 il Consiglio internazionale per il controllo dei narcotici ha raccomandato alla commissione Stupefacenti di aggiungere l'ANPP e l'NPP alla tabella I della convenzione.

---

<sup>5</sup> Decisione del Consiglio del 22 ottobre 1990 relativa alla conclusione, a nome della Comunità economica europea, della convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope (GU L 326 del 24.11.1990, pag 56).

- 7) La fabbricazione illecita di fentanil e di analoghi del fentanil ha causato notevoli problemi sociali e di salute pubblica in taluni Stati membri.
- 8) È quindi opportuno che in seno alla commissione Stupefacenti gli Stati membri dell'Unione adottino la posizione di aggiungere l'ANPP e l'NPP alla tabella I della convenzione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La posizione che gli Stati membri devono adottare a nome dell'Unione in occasione della sessantesima sessione della commissione Stupefacenti che si terrà dal 13 al 17 marzo 2017 è la seguente:

le sostanze 4-anilino-N-fenetilpiperidina e N-fenetil-4-piperidinone devono essere incluse nella tabella I della convenzione.

Gli Stati membri che sono membri della commissione Stupefacenti esprimeranno questa posizione, agendo congiuntamente.

*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio*

*Il presidente*